



CIRCOLARE ESPLICATIVA
SULLA NUOVA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(Circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 21.07.2017, n. 42)

Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 23/2017)¹
(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)

Si richiamano tutti i contenuti della precedente DTO n. 02/2017 "Nuova disciplina degli interventi esclusi dalla autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata: D.P.R. 31, del 13.02.2017".

Sinteticamente si ricorda che il D.P.R. 31/2017, pubblicato nella G.U. del 22/03/2017, n. 68, definisce una serie di interventi "di lieve entità" esclusi dalla necessità di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, ed altri sottoposti a procedimento semplificato. Il procedimento semplificato è ulteriormente snellito e sono definiti il modello unico per l'istanza e lo schema di relazione paesaggistica semplificata.

La Circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 21/07/2017, n. 42, fornisce ampi chiarimenti interpretativi per l'applicazione del D.P.R. n. 31/2017.

INTERVENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il D.P.R. n. 31/2017 individua 31 fattispecie di interventi ritenuti "di lieve entità" - elencati dall'Allegato A - che se eseguiti in aree vincolate non sono soggetti a preventiva autorizzazione paesaggistica.

Alcuni interventi sono parimenti esonerati dal richiedere l'autorizzazione paesaggistica semplificata qualora nel provvedimento di vincolo siano contenute specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene, prescrizioni che ovviamente andranno rispettate nello svolgimento dell'intervento, in particolare:

- a) gli interventi numerati con A.2 (ultimo periodo), A.5, A.7, A.13 ed A.14, sottoposti al procedimento autorizzativo semplificato in base al combinato disposto delle corrispondenti voci degli Allegati A e B nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili dichiarati "di notevole interesse pubblico" (cosa che ne determinerebbe di norma, non l'esenzione totale, ma l'assoggettamento alla procedura semplificata);
- b) gli interventi di numerati B.6, B.13, B.26 e B.36.

INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA ED ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONI

Il D.P.R. n. 31/2017 individua poi ulteriori 42 fattispecie di interventi - elencati dall'Allegato B - che se eseguiti in aree vincolate sono soggetti al procedimento autorizzatorio non ordinario bensì semplificato, delineato dal Capo II del provvedimento medesimo.

Nell'ambito di detto elenco, alcuni interventi (in particolare quelli numerati con B.6, B.13, B.26 e B.36) sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata (e dunque non sono soggetti ad alcun procedimento autorizzativo al pari di quelli di cui all'Allegato A) nelle regioni ove siano stati stipulati accordi di collaborazione tra il Ministero, la Regione e gli enti locali ai sensi dell'art. 12 del D.L. 83/2014², limitatamente all'ambito territoriale di applicazione degli accordi in questione.

¹ La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.

² Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella Legge 29 luglio 2014, n. 106, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l'Edilizia

I due elenchi sono in parte complementari, ma non del tutto speculari: il secondo (interventi "semplificati") è più ampio, poiché include sia alcune tipologie di interventi ricomprese anche nel primo elenco (interventi "liberi"), ma con differenze di grado (e non di tipo) per le diverse caratteristiche realizzative, di maggiore impatto sul paesaggio, sia altre tipologie di interventi non contemplati affatto nel primo elenco. Ad esempio, per maggiore chiarezza, nella categoria A.2 sono considerati liberi gli interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; le stesse tipologie di interventi sono invece ricompresi nelle lettere B.3 e B.4 (interventi sui prospetti e sulle coperture) allorché comportino viceversa alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti. Il criterio della rilevanza paesaggistica, che nel provvedimento in esame ha orientato la selezione di una serie tipologica di interventi da ritenersi liberi, si articola in tre profili:

- 1) la non percepibilità esterna;
- 2) la innocuità dell'intervento come sua insuscettibilità di arrecare anche in astratto pregiudizio al (ossia di incidere negativamente sul) bene paesaggistico protetto;
- 3) la facile amovibilità o la sicura temporaneità del manufatto, tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile e permanente (o, almeno, duratura) del territorio.

RINNOVO AUTORIZZAZIONI PER INTERVENTI IN TUTTO O IN PARTE NON ESEGUITI

Sono sottoposte ad autorizzazione paesaggistica semplificata le istanze di rinnovo di autorizzazioni scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, purché il progetto risulti conforme all'autorizzazione già rilasciata ed alle eventuali ulteriori specificazioni nel frattempo sopravvenute.

Il D.P.R. n. 31/2017 ribadisce come anche a tali fattispecie si applica il disposto dell'art. 146, comma 4, quarto periodo, del D.Lgs. n. 42/2004³, in base al quale "i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo".

A proposito del rinnovo delle autorizzazioni, si segnala che, nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela l'istanza di rinnovo non deve essere corredata dalla relazione paesaggistica semplificata.

PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

Il Capo II del D.P.R. n. 31/2017 definisce un nuovo procedimento semplificato. In primo luogo è previsto che l'istanza venga compilata tramite il modello unificato di istanza di autorizzazione definito dall'Allegato C al provvedimento, e corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all'Allegato D, con riferimento alla quale risultano peraltro previsti specifici contenuti finalizzati a garantire la tutela di particolari categorie di beni assoggettati a vincolo con dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Quanto poi alla presentazione dell'istanza, si prevede che questa debba essere presentata:

- 1) allo Sportello Unico per l'edilizia (SUE) qualora sia relativa ad interventi edilizi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico per l'Edilizia) ovvero, nelle more della costituzione del SUE, all'ufficio comunale competente per le attività edilizie;
- 2) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), qualora sia relativa ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 07.09.2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive);
- 3) all'amministrazione competente alla tutela in tutti gli altri casi.

Il procedimento semplificato - i cui dettagli sono delineati dall'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 - deve comunque concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'amministrazione competente, data che deve essere comunicata al richiedente.

EFFICACIA DEL D.P.R. N. 31/2017 E COORDINAMENTO CON LE ALTRE DISCIPLINE

Deve in primo luogo precisarsi che l'esclusione dell'obbligo di autorizzazione paesaggistica non incide su altre discipline di settore, tra le quali in particolare la disciplina dei titoli abilitativi edilizi, quella in tema di occupazione di suolo pubblico ed in tema di esercizio di attività commerciali in area pubblica.

*patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*¹.

Si tratta di accordi che rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art. 15 della L. 241/1990 in forza del quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si prevede che il Ministero emani linee guida di coordinamento contenenti la struttura di base ed i contenuti precettivi degli accordi in questione, che dovranno essere approvati secondo l'iter definito dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. 31/2017.

³ Periodo prima inserito dal D.L. 21.06.2013, n. 69 (convertito nella L. 09.08.2013, n. 98) e poi sostituito dal D.L. 08.08.2013, n. 91 (convertito nella L. 07.10.2013, n. 112).

Le norme del D.P.R. 31/2017 sono immediatamente efficaci nelle regioni a statuto ordinario, mentre nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere adottate opportune norme di coordinamento, nelle more delle quali continueranno ad applicarsi le norme regionali o provinciali vigenti.

Tutto ciò premesso, la Circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 21.04.2017 n. 15, chiarisce, sulla base di una informativa dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo dell'11.04.2017, il regime transitorio in relazione ai procedimenti pendenti e distingue i casi in cui alla procedura semplificata subentra il regime di esonero dall'autorizzazione paesaggistica (allegato A al DPR n. 31/2017) dai casi in cui al regime ordinario subentra quello semplificato (allegato B al DPR n. 31/2017).

In particolare, per gli Interventi ed opere esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica, l'esonero si applica in tutto il territorio nazionale a partire dal 06.04.2017, fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale.

Per i procedimenti già avviati e collocati nell'ambito della procedura ordinaria, sottoposti, secondo il nuovo regolamento, a regime semplificato, si distinguono tre casi:

1. se la procedura in itinere ha superato i 60 giorni o è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il procedimento dovrà essere concluso in base al regime previgente, nel termine più lungo previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
2. nei casi in cui l'amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento, si ritiene che il procedimento debba essere concluso ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
3. nei casi in cui l'istruttoria non si sia ancora conclusa o non abbia comunque ancora portato alla trasmissione della proposta alla Soprintendenza da parte dell'amministrazione procedente, si applica il regime semplificato previsto dal nuovo regolamento, purché siano garantiti i termini previsti da quest'ultimo.

CHIARIMENTI CONCERNENTI L'APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 31/2017

Con la successiva Circolare 21.07.2017, n. 42, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ha fornito chiarimenti concernenti le problematiche applicative del D.P.R. n. 31/2017.

Di seguito una sintesi delle precisazioni ritenute più rilevanti.

Fattispecie	Chiarimenti
Individuazione delle categorie degli interventi "liberi" previsti in Allegato A	La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esclusione dell'autorizzazione è affidata esclusivamente al proprietario o detentore del bene, il quale potrà in via prudenziale presentare una domanda di autorizzazione semplificata o richiedere una attestazione o indicazioni informali utili agli uffici competenti. Nel caso in cui gli interventi richiedano un qualche "titolo" edilizio, il tecnico incaricato della pratica edilizia potrà affermare il rispetto dei suddetti presupposti e condizioni nella apposita casella contenuta nella modulistica.
Cumulo di una pluralità di interventi sullo stesso immobile	L'intervento o l'opera devono essere considerati e valutati nel loro insieme strutturale e funzionale e nella loro sostanziale unitarietà.
Prevalenza dell'autorizzazione paesaggistica su prescrizioni dei regolamenti edilizi e urbanistici locali	La "liberalizzazione" dell'allegato A ha natura formale e procedurale e non sostanziale; pertanto il piano paesaggistico e lo strumento urbanistico possono dettare prescrizioni di inedificabilità assoluta in determinate aree, nelle quali non sono consentibili neanche gli interventi dell'Allegato A.
Termini procedurali intermedi	I termini intermedi non sono perentori. E' perentorio solo il termine finale di 20 giorni dato al Soprintendente, alla scadenza del quale si formerà il silenzio assenso.
Valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento	La valutazione di compatibilità dovrà avvenire solo nel caso in cui non sussistano prescrizioni d'uso nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, tali da vincolare il giudizio dell'amministrazione a un mero accertamento di conformità.
Richiesta di documentazione integrativa	E' sempre possibile una nuova (o una prima) richiesta di integrazione documentale e di chiarimenti da parte della Soprintendenza.
Rimessione in pristino	Agli interventi "irrelevanti" di cui all'Allegato A eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 31/2017, si applica la norma sopravvenuta più favorevole, pertanto essi non sono soggetti ad accertamento di compatibilità paesaggistica e non è applicabile il relativo regime sanzionatorio.
"Liberalizzazione" degli interventi previsti nelle voci A16 e A17 (rispettivamente: occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico per manifestazioni, spettacoli, eventi o esposizioni e vendita di merci e installazioni esterne per attività	In caso di mancata individuazione delle aree ai sensi dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio), la tipologia degli interventi A16 e A17 deve considerarsi liberalizzata.

economiche, costituite da elementi facilmente amovibili)	
Smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica (voce A28)	Il primo allestimento dello stabilimento balneare richiede sempre l'autorizzazione paesaggistica mentre le successive operazioni di smontaggio e rimontaggio dello stesso non richiedono alcuna autorizzazione paesaggistica preventiva e sono libere, senza limiti di tempo.
Demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi (voce A30)	La "liberalizzazione" non si applica agli interventi di demolizione o rimessione in pristino volontarie, attuati dal privato in assenza di un provvedimento.
Opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il 2% delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime (voce A31)	Le variazioni devono tutte essere contenute entro il 2% rispetto a misure già previste dal progetto e tale percentuale è riferita alle singole unità geometriche ed alla singola unità immobiliare. Non è possibile sommare la tolleranza per più unità immobiliari riversandola su una di esse.
Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e simili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc (voce B17)	La dicitura "aperti su più lati" si intende "su almeno due lati" ed il limite di 30 mq è cumulativo, e non alternativo, rispetto all'apertura su almeno due lati.
Piscine	Le piscine non rientrano tra gli interventi "liberi" né tra quelli di cui alle voci B18 e B24, sono pertanto assoggettate a procedura ordinaria.

BIBLIOGRAFIA:

Bollettino di Legislazione Tecnica n. 4/2017 "Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata (D.P.R. 31/2017)".

Castel San Giovanni, martedì 28 marzo 2017



Firmato digitalmente da
SILVANO GALLERATI
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano



⁴ Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. SI ATTESTA che, ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell'originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale in tutte le sue componenti.